



CIRCOLARE INFORMATIVA

D.L. 193 del 22 ottobre 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 193/2016
Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità in materia di fisco.

Soppressione di Equitalia

A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia, attuale agente delle riscossione, verrà soppressa, con lo scioglimento di tutte le società facenti parte del gruppo. A partire dalla stessa data, l'attività di riscossione nazionale sarà riattribuita all'Agenzia delle Entrate e sarà svolta da un ente strumentale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Misure per il recupero dell'evasione

I soggetti passivi (dal 1° gennaio 2017) trasmetteranno telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate. In sostanza lo spesometro da adempimento annuale diventerà adempimento trimestrale.

Viene introdotto un nuovo adempimento, prevedendo che i medesimi soggetti di cui sopra trasmettano, entro gli stessi termini e con le stesse modalità e decorrenza, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.

Vengono introdotte novità anche con riferimento al regime sanzionatorio prevedendo che, per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applicherà una sanzione di 25 euro (con un massimo di 25mila euro) mentre per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, si applicherà una sanzione da 5mila a 50mila euro.

Dal 1° gennaio 2017 saranno soppressi gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute. A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, saranno sopprese le comunicazioni delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domiciliazione in Paesi Black list; quindi per le operazioni effettuate nel 2016 sarà ancora necessario presentare la comunicazione.

Il termine di presentazione della dichiarazione iva annuale, a decorrere dal 2017, sarà tra il 1° febbraio e il 30 aprile (resta invariato il termine per la dichiarazione 2016, da presentare entro febbraio 2017).

Dichiarazione integrativa a favore

Il decreto legge amplia le ipotesi in cui è ammesso emendare la dichiarazione. Le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta potranno essere integrate anche se a favore del contribuente, fino al termine del periodo di accertamento (a regime entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Prima di tale decreto le dichiarazioni integrative a favore si potevano presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quella da integrare.

La compensazione di un eventuale maggior credito sarà ammessa anche se la dichiarazione integrativa dovesse essere stata presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. In questo caso, però, il credito potrà essere utilizzato per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Modifiche analoghe sono introdotte anche per quanto concerne la dichiarazione Iva. Tuttavia, il credito Iva da integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo potrà essere richiesto solo a rimborso.

Definizione agevolata

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione (Equitalia) negli anni dal 2000 al 2015, i debitori potranno estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. In sede di definizione agevolata, il debitore dovrà versare le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento agevolato potrà essere eseguito in un'unica soluzione o in quattro rate.

Per beneficiare della definizione agevolata il contribuente dovrà presentare apposita istanza ad Equitalia, la quale, entro 180 giorni, comunicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate. Potranno beneficiare della definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Saranno esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria

Vengono riaperti i termini (sino al 31 luglio 2017) per la *voluntary disclosure*, vale a dire la procedura di collaborazione volontaria in base alla quale i contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all'estero e gli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento o ulteriore approfondimento che risultasse necessario.

Milano, 31 ottobre 2016